



COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.3 -
COMMA 28 - DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244.**

L'anno **duemiladieci addì diciassette del mese di dicembre** alle ore 20:30 nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** con l'intervento dei Signori::

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	MANFREDA Mario	Sindaco	X	
2.	PIAZZA Apollonio	Consigliere	X	
3.	BALDOVIN Cristian	Consigliere	X	
4.	TURCO Giuseppe	Consigliere	X	
5.	ZANELLA Miriam	Consigliere	X	
6.	MARTAGON Gianni	Consigliere	X	
7.	AMBROSIONI Silvano	Consigliere	X	
8.	DA PRA Davide	Consigliere		X
9.	PEDICINI Pasqualino	Consigliere	X	
10.	CALLIGARO Ivano	Consigliere	X	
11.	ZANELLA Ludovico	Consigliere	X	
12.	MARTA Francesco	Consigliere		X
13.	DA PRA Per Giuseppe	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale Dott. MOLINARI Mario.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- ✓ La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell'area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 - I comma - del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, preclude alle Pubbliche Amministrazioni la costituzione ovvero il mantenimento diretto di partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che tale disposizione ammette in ogni caso la costituzione ovvero l'assunzione di partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che in forza dell'art. 3, comma 28, della citata L. 244/2007 la sussistenza dei presupposti che consentono l'assunzione ovvero il mantenimento di partecipazioni societarie è rimessa alla delibera motivata dell'organo competente;

Rilevato, a tal riguardo:

- che la società BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. soddisfa le condizioni di cui all'art. 3, comma 27, della L. 244/2007 in quanto deputata allo svolgimento di servizi di interesse generale e, in ogni caso, di attività di essenziale supporto per il positivo esercizio delle funzioni amministrative assegnate alla cura del Comune a mente dell'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che, in particolare, l'attività sociale precisata dallo Statuto è rivolta all'espletamento di prestazioni correlate ai servizi pubblici locali di competenza dell'Ente Locale, con particolare riferimento alla gestione del ciclo integrato delle acque sino a comprendere -tra gli altri- anche la conduzione di servizi energetici diversi;
- che, peraltro, l'espressa riconduzione del settore dell'energia nonché del servizio di approvvigionamento idrico tra i servizi di interesse generale ad opera del Libro Verde della Commissione Europea del 21 maggio 2003 avvalorava la legittimità del mantenimento della partecipazione societaria dell'Ente;
- che lo Statuto impone, altresì, che la maggiore attività sociale sia indirizzata alla collettività degli enti pubblici locali soci, formalizzando in tal modo un collegamento diretto tra la società e la comunità territoriale di cui il Comune è rappresentante *ex lege* a mente dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto:

- che la società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. è soggetto statutariamente dedicato all'allestimento, alla conservazione e alla messa a disposizione del di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali mirate all'esercizio di servizi pubblici locali e, quindi, si palesa funzionale all'organizzazione e alla gestione di servizi di interesse generale di competenza dell'Ente Locale, rispondendo pienamente a quanto previsto dall'art. 113, commi 2, 4, lett. a), e 13 del D.Lgs. 267/2000;
- che, pertanto, tale società si configura fondamentale per il soddisfacimento degli interessi dell'Ente Locale socio, anche in ragione della strumentalità dell'azione sociale all'erogazione di servizi di interesse generale, permettendo la razionalizzazione dei costi non ultimo mediante la disponibilità di personale dedicato che assicura la concentrazione delle competenze e l'organizzazione pronta e pianificata degli interventi, con conseguente ottimizzazione delle spese unita all'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi resi alla comunità;
- che, quindi, l'inerenza dell'attività statutaria con il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente Locale nonché l'efficienza operativa già sperimentata tanto sul piano tecnico che economico giustifica il mantenimento della partecipazione societaria del Comune in seno alla società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a.;

Visto che questo Comune aderisce ed ha una partecipazione minoritaria, dello 0,1175%, anche nel Consorzio CEV – Consorzio energia Veneto – che ha come oggetto sociale l'organizzazione a favore degli enti ed imprese consorziate per attività di acquisto di energia, di prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nonché di consulenza in materia di risparmio energetico;

Considerato che pure questo Consorzio soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 - 27° comma - della Legge n.244/2007 in quanto esercita un'attività di supporto alle funzioni amministrative assegnate al Comune dalla normativa;

Ritenuto che l'attività che costituisce tale oggetto consorziale sia strettamente necessaria per il proseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e qualificabile come servizio di interesse generale, per cui è giustificato il mantenimento della partecipazione di questo Comune nel Consorzio CEV - Consorzio Energia Veneto;

Considerato, peraltro:

- che l'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito il generale divieto di costituzione di società per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, imponendone la liquidazione ovvero la dismissione delle relative partecipazioni entro il 31 dicembre 2011;
- che tale disposizione si prospetta allo stato inoperante in ragione della mancata adozione del decreto ministeriale a cui è deputata la determinazione delle modalità attuative della norma citata;
- che, in ogni caso, la società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. rientra tra le fattispecie escluse dall'applicazione dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 - come previsto dalla norma stessa - in quanto società con partecipazione paritaria di più comuni con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti;
- che la medesima esclusione opera anche nei riguardi della società BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. che, in via aggiuntiva, risulta sottratta al divieto indicato anche in qualità di affidataria *in house* di servizi pubblici locali soggetta all'art. 23 *bis*, comma 8, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 - salvo quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo in merito all'applicazione del D.Lgs. 164/00 e s.m.i. per la disciplina della distribuzione del gas naturale -, in quanto l'affidamento in essere è stato dichiarato conforme con deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi n. 24 del 1° aprile 2009, trasmessa alla società stessa con nota del Direttore Generale prot. 23177/09 del 15 aprile 2009;
- che, in effetti, gli ambiti di applicazione dell'art. 23 *bis* del D.L. 112/2008 nonché dell'art. 14, comma 32, della recente manovra in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica non appaiono sovrapponibili, sia in ragione della differente *ratio* alla base di ciascun provvedimento, sia per il carattere di specialità che contraddistingue la prima rispetto alla seconda;
- che in tal senso si è espresso anche il Giudice contabile che ha ritenuto le società *in house* che gestiscono servizi pubblici locali soggette al regime transitorio stabilito dall'art. 23 *bis*, comma 8, lett. a), del D.L. 112/08, con conseguente applicazione di una disciplina delle dismissioni diversa rispetto a quella delle altre società partecipate (cfr. Corte Conti, Sez. Reg. controllo Puglia, n. 56/PAR/2010 dell'8 luglio 2010);
- che, ad ogni modo, la società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. si configura aliena anche a siffatta dismissione in ragione dell'estraneità delle società del patrimonio alla disciplina dell'art. 23 *bis* del D.L. 112/2008;
- che milita in tal senso il contenuto del regolamento attuativo del citato art. 23 *bis*, emanato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, secondo cui *"al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera d'invito: a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti"* (art. 3, comma 3, lett. a), esplicitando la funzione istituzionale delle reti;

Reputato, quindi:

- che, alla luce degli elementi così sintetizzati ed evincibili dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione relativa alla struttura organizzativa nonché all'attività prevista ed esercitata delle società BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. e BIM Belluno Infrastrutture

s.p.a., si configurano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del mantenimento delle attuali partecipazioni societarie in possesso dell'Ente;

Udita la relazione illustrativa del signor Sindaco;

Viste:

- le competenze deliberative del Consiglio Comunale come previste dall'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'istruttoria agli atti e qui richiamata per quanto di necessità;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente deliberato che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare, per l'effetto, il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune di Lozzo di Cadore nelle società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. e BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
3. di prendere atto che per la società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. non è applicabile il regime di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 58/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010 in virtù delle esclusioni come previste dalla norma stessa;
4. di prendere atto che per la società BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. non è applicabile il regime di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, con L. 122/2010 in quanto la stessa è attratta dalla disciplina speciale prevista dall'art. 23 *bis* del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008;
5. di prendere atto che gli affidamenti *in house* a BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a., ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 8, lett. a), del D.L. 112/2008, avranno termine alla data del 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del citato punto a);
6. di autorizzare pure il mantenimento della partecipazione di questo Comune nel Consorzio CEV – Consorzio Energia Veneto – ai sensi dell'art.3 – commi 27 e 28 – della Legge 24.12.2007, n.244;
7. di dare atto che al Consorzio CEV – non è applicabile il regime di cui all'art.14 – comma 32 – del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30.07.2010 in virtù delle esclusioni previste dalla normativa stessa.


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. MANFREDA Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lozzo di Cadore, 5 GEN. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario MOLINARI

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. 8 /Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi 5 GEN. 2011

IL MESSO COMUNALE
F.to DE MARTIN Angelo
Mario CALLIGARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addi _____

IL MESSO COMUNALE
F.to DE MARTIN Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in data _____.
- E' stata revocata con delibera G.C. / C.C. n° _____ del _____.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario